

ALLEGATO OTTO

Art. 27

TRATTAMENTO IN CASO DI MALATTIA

Il primo comma è sostituito dal seguente:

“In caso di malattia, l’operaio non in prova ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di nove mesi consecutivi, senza interruzione dell’anzianità. L’operaio con un’anzianità superiore a tre anni e mezzo ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di dodici mesi consecutivi, senza interruzione dell’anzianità. Nel caso di più malattie o ricadute nella stessa malattia, l’operaio ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo complessivo di nove mesi nell’arco di 20 mesi consecutivi. L’operaio con un’anzianità superiore a tre anni e mezzo ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo complessivo di 12 mesi nell’arco di 24 mesi consecutivi.”

Pertanto la lettera e) del sesto comma è sostituita come segue:

"dal 181° giorno al compimento del dodicesimo mese, per le sole giornate non indennizzate dall'INPS: 0,5495".

20 maggio 2004